

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 256

a iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Marinelli, Marcozzi, Livi, Latini, Rossi, Santarelli

presentata in data 20 marzo 2024

INTERVENTI RELATIVI AD ANCONA CAPOLUOGO DI REGIONE ED
ALTRI INTERVENTI PER PROMUOVERE L'INTERREGIONALITÀ E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MARCHE NELL'AMBITO
DELLA STRATEGIA EUROPEA PER LA MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA

Art. 1
(Finalità)

1. Questa legge è finalizzata a promuovere nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli, di tutela dell'etica, dei doveri e dei diritti umani, di sviluppo, di merito e di inclusione in una prospettiva di programmazione regionale integrata e al fine di attuare le opportunità offerte dalla Strategia europea per la Macroregione Adriatico-Ionica, di seguito indicata come "Macroregione" e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione per le finalità indicate all'articolo 1 intende promuovere le seguenti iniziative mediante l'attività della suddetta Macroregione e le strutture competenti per materia:

- a) predisporre e attuare il progetto "Grande Ancona";
- b) predisporre e attuare il progetto "Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo" (MULA);
- c) costituire il Centro di studi superiori per l'etica e per la pace anche con il contributo dell'Università per la pace di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale);
- d) instaurare, nei limiti della propria competenza, rapporti con organismi regionali, nazionali e internazionali, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'agricoltura (FAO);
- e) intraprendere l'iniziativa per costituire presso Ancona una sede del Ministero degli affari esteri (MAECI) e della Banca europea degli investimenti (BEI);
- f) ottenere l'istituzione di un Fondo strategico permanente per il finanziamento, la guida e l'accompagnamento di progetti innovativi per la crescita economica e sociale e attivi di assistenza tecnica per le aggregazioni tra le imprese e gli scambi commerciali con le Regioni facenti parte del bacino della Macroregione;
- g) promuovere lo sviluppo del territorio e delle imprese marchigiane nel bacino della Macroregione;
- h) proporre un logo della Macroregione per valorizzare beni e risorse di tale area;
- i) costituire una piattaforma multimediale con finalità istituzionale, secondo le regole vigenti in materia di interoperabilità delle banche dati e

della diffusione dei dati da disciplinare con apposite regole rispettose dei principi di diffusione dei dati;

- l) promuovere manifestazioni sportive anche con l'utilizzo di apposito segno identificativo "Squadra per la Pace;"
- m) attribuire riconoscimenti pubblici a persone che si sono distinte per l'impegno profuso a favore della pace o della Macroregione;
- n) realizzare in coordinamento con le regioni interessate del bacino interventi in materia di risorse idriche, di ambiente, di biodiversità, di tutela della costa, di bonifica dei siti inquinati, di risorse agrosilvopastorali e di energia;
- o) realizzare ogni altro intervento necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 3

(Grande Ancona)

1. Il Progetto "Grande Ancona" è diretto a valorizzare il capoluogo di Regione quale città dell'interregionalità e dell'internazionalizzazione e porto capofila in quanto baricentro della Macroregione.

2. Il Progetto è caratterizzato dalle seguenti attività, nell'ambito della strategia della Macroregione:

- a) interventi al porto, alle infrastrutture e all'intermodalità stradale, autostradale, ferroviaria, portuale e aeroportuale, con specifico riferimento ai collegamenti con gli altri porti della Macroregione e al coordinamento nell'attuazione delle norme per il contrasto dell'inquinamento marino con l'impiego di combustibili fossili a basso impatto ambientale nei mercati geografici rilevanti e con le ulteriori misure dettate dalla Unione europea in materia di contenimento dell'inquinamento dei porti;
- b) istituzione di una scuola portuale macroregionale e organizzazione di una giornata internazionale dei porti macroregionali;
- c) istituzione di un centro macroregionale di telemedicina relativo alla cardiocirurgia, neurochirurgia e neuroradiologia, con centri decentrati;
- d) individuare nella località "Cittadella" la sede permanente della Macroregione;
- e) istituire gemellaggi con le capitali regionali e le regioni europee.

Art. 4

(Progetto MULA)

1. Il progetto MULA è diretto a rafforzare la cooperazione con le Regioni Umbria, Lazio, Abruzzo per la realizzazione di azioni strategiche coordinate per lo sviluppo montano e delle aree interne

nell'ambito dello sviluppo sostenibile con specifico riferimento:

- a) alla tutela dell'integrità ambientale, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei rischi naturali e alla protezione di calamità naturali;
- b) alla valorizzazione delle città storiche e del patrimonio immobiliare e in particolare delle aree pubbliche dismesse;
- c) ad incentivare il ripopolamento dei piccoli comuni anche con la concessione di contributi per la natalità e con l'inserimento di immigrati regolari di cui si favorisce l'adattamento;
- d) alla migliore organizzazione delle reti appenniniche e al collegamento tra mare Adriatico e Tirrenico nonché alla connessione con le altre reti nazionali ed europee;
- e) a reperire fondi pubblici e privati.

2. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono relativi all'Appennino per quanto di competenza della Regione.

Art. 5

(Centro studi superiori per l'etica e per la pace)

1. Il Centro studi superiori per l'etica e per la pace è diretto a sviluppare nell'ambito della Macroregione, la cultura dei diritti umani, in particolare attraverso il supporto alla formazione diplomatica e in materia di relazioni internazionali e di forze di pace, nonché a sensibilizzare e promuovere incisivamente, la cultura dei diritti delle donne, della famiglia e dei fanciulli.

2. Il Centro studi superiori per l'etica e per la pace ha sede legale ad Ancona ed è istituito presso la Giunta regionale e può disporre di sedi decentrate.

Art. 6

(Università per la pace, la cooperazione internazionale e lo sviluppo)

1. L'Università per la pace, la cooperazione internazionale e lo sviluppo costituita ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 9/2002, è diretta a diffondere la cultura di pace e di solidarietà tra i popoli e la crescita delle opportunità economiche e sociali.

2. L'Università per la pace, la cooperazione internazionale e lo sviluppo ha sede legale ad Ancona, presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, e può disporre di sedi decentrate.

Art. 7

(Funzioni)

1. Il Centro studi superiori per l'etica e per la pace e l'Università per la pace:

- a) costituiscono un centro di documentazione collegato con le banche dati statali, europee ed internazionali, e sviluppano rapporti con i più qualificati centri di ricerca, reti associative e università;
- b) assicurano il trasferimento delle conoscenze da parte dei talenti scientifici, culturali, artistici, turistici ed economici delle Marche, anche attraverso il progetto denominato “#ragazzitrentae-lode”;
- c) curano la redazione di un manifesto per la pace.

Art. 8

(Manifesto di Ancona e logo della Macroregione)

1. La Regione in collaborazione con l'Università per la pace presenta in apposito evento, da effettuare ad Ancona:

- a) il manifesto per la pace previsto alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7;
- b) la proposta di logo della Macroregione prevista alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2.

2. La Regione tramite l'Università per la Pace sostiene la divulgazione e l'adesione al manifesto per la pace.

Art. 9

(Incontro annuale)

1. La Regione in collaborazione con l'Associazione Università per la Pace organizza ogni due anni un incontro per promuovere la pace, i diritti e doveri e il multilateralismo.

Art. 10

(Proposte di codici e di norme armonizzate)

1. La Regione promuove la predisposizione, nell'ambito del progetto “Grande Ancona” e del progetto MULA, nonché della Macroregione, di proposte di codici e di norme armonizzate anche in materia di calamità naturali e di porti, da sottoporre ai soggetti competenti all'adozione.

Art. 11

(Fondo strategico permanente)

1. Il Fondo strategico permanente previsto alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 è diretto a promuovere:

- a) la concessione di contributi destinati ai giovani fino a trentacinque anni;
- b) gli interventi di finanza strutturata e di cooperazione finanziaria;
- c) la promozione dello sviluppo agricolo e industriale;

d) i progetti speciali concernenti anche la prevenzione e la cura delle patologie pediatriche.

Art. 12

(Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo e qualità della vita)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo alla digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo in particolare attraverso l'attivazione di una università telematica avanzata e il rafforzamento della sicurezza informatica, con l'adozione dei relativi sistemi e processi, promuovendo lo sviluppo e le applicazioni dell'intelligenza artificiale, nonché della comunicazione mediante le reti sociali e il potenziamento dei flussi turistici, anche religiosi.

Art. 13

(Rivoluzione verde e transizione ecologica)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica in particolare attraverso interventi di riduzione dell'inquinamento marino e dei porti per l'attuazione dell'obiettivo fissato per la qualificazione del Mediterraneo (2025) come mare a basso inquinamento, nonché per la tutela della costa e per la bonifica dei siti inquinati.

Art. 14

(Infrastrutture per una mobilità sostenibile)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo alle infrastrutture per una mobilità sostenibile in particolare attraverso interventi per migliorare i collegamenti:

- a) tra le Marche e gli altri soggetti della Macroregione;
- b) tra le Marche e le Regioni Umbria, Lazio e Abruzzo;
- c) tra il mare Adriatico e il mare Tirreno.

Art. 15

(Istruzione e ricerca)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo all'istruzione e alla ricerca attraverso interventi per la circolazione dei talenti marchigiani e il sostegno di progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché per le politiche giovanili.

2. La Regione concorre alla risoluzione di problemi legati all'età evolutiva anche nelle periferie disagiate con supporto alle problematiche scolastiche di ogni ordine e grado, dal fanciullo fino alla maggiore età.

3. La Regione in particolare elabora progetti speciali volti alla prevenzione e alla cura delle patologie pediatriche.

4. La Regione si impegna ad assicurare al fanciullo la protezione e tutte le cure necessarie al suo benessere nel totale rispetto della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia.

5. La Regione vigila affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti deputati, siano conformi alle norme stabilite dalle autorità competenti, in ambito di sicurezza e salute del fanciullo.

6. La Regione in particolare elabora progetti speciali volti alla prevenzione e alla cura delle patologie pediatriche.

7. Per le azioni di cui al comma 6, la Regione opera in modalità multidisciplinare per la certificazione, la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con problemi legati all'età evolutiva.

8. La Regione si impegna a promuovere, attraverso collaborazioni e/o progetti speciali con privati, Ministeri, Regioni e Istituzioni europee, di cultura finanziaria prevedendo anche l'accrescimento della cultura assicurativa delle nuove generazioni e l'educazione all'etica finanziaria, formando adulti e futuri adulti con l'ausilio dell'ufficio scolastico regionale più consapevoli sulla necessità di proteggersi dai rischi e in grado di effettuare scelte assicurative informate con la possibilità di creare un Fondo strategico permanente di cui all'articolo 11.

9. La Regione si impegna a promuovere e diffondere il metodo montessoriano nelle istituzioni scolastiche di primo grado e nelle scuole elementari della regione con particolare riguardo alla formazione psicopedagogica dei docenti che dovrà far capo all'Università di Urbino.

10. La Regione si impegna a promuovere l'inserimento dell'educazione all'affettività negli istituti di ogni ordine e grado dando l'opportunità di acquisire le informazioni corrette e non fuorvianti sulle relazioni sentimentali e sull'intimità, favorendo uno sviluppo individuale più sereno e una maggiore consapevolezza sullo sviluppo psico-relazionale affettivo proprio e altrui.

Art. 16

(Inclusione e coesione)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo all'inclusione e alla coesione in particolare attraverso:

- a) il coinvolgimento degli immigrati regolari nelle iniziative di valorizzazione delle aree pubbliche montane dismesse, nelle attività agrosilvopastorali, agroalimentari e turistiche;
- b) iniziative di supporto alla rieducazione dei condannati, d'intesa con i soggetti competenti.

Art. 17
(Qualità della vita)

1. La Regione concorre all'obiettivo relativo alla salute in particolare attraverso l'aggiornamento tecnologico e digitale per rafforzare gli strumenti di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati, sempre nel rispetto del regolamento sulla diffusione dei dati, le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, l'ecosistema innovativo della salute, nonché per ridurre le liste di attesa anche attraverso l'intramoenia allargata e la mobilità passiva con particolare riferimento ai minori. In tale ambito va anche potenziato:

- a) il lavoro multidisciplinare per la diagnosi e la riabilitazione dei soggetti con problemi legati all'età evolutiva;
- b) i metodi innovativi risolutivi per le difficoltà di apprendimento dei medesimi soggetti.

2. La Regione promuove una nuova disciplina "Educazione Sentimentale" dalla scuola materna alla scuola dell'obbligo, fornendo un'educazione per un utilizzo etico e consapevole della tecnologia, sottolineando gli aspetti di tutela della riservatezza e del diritto all'oblio e promuovendo un ascolto più attento dei bisogni dei bambini, avvalendosi di figure professionali quali psicologi e psichiatri.

3. La Regione, per il raggiungimento dell'obiettivo previsto al comma 1, può coinvolgere soggetti privati nella realizzazione di specifici progetti.

Art. 18
(Soggetti da coinvolgere)

1. La Regione promuove il coinvolgimento dei seguenti soggetti negli interventi previsti da questa legge:

- a) soggetti che aderiscono alla Macroregione Adriatico-Ionica o che operano nell'ambito della stessa e al progetto MULA;
- b) enti pubblici e privati della Regione e, in particolare, le Università, il Consorzio universitario piceno, le Aziende sanitarie territoriali, l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM), la Società sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.), l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", la Camera di Commercio delle Marche, Forum delle Camere di Commercio della Macroregione e le organizzazioni di categoria;
- c) Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale e altre Autorità di sistema portuale.

Art. 19
(*Sito web*)

1. Al fine di rendere fruibili e consultabili gli stadi di attuazione dell'attività della Macroregione è prevista l'istituzione di un sito informatico dedicato.

Art. 20
(*Disposizioni transitorie*)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvede alla costituzione del Centro studi superiori per l'etica dei doveri e i diritti umani nella quale confluisce l'associazione "Università per la pace".

Art. 21
(*Risorse umane*)

1. L'attuazione di questa legge sarà garantita dal personale regionale.

Art. 22
(*Destinazione di risorse*)

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito delle risorse statali e dell'Unione europea disponibili, una quota da destinare agli interventi previsti da questa legge.

Art. 23
(*Disposizioni finanziarie*)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa massima di euro 100.000,00, da iscriverne a carico delle pertinenti Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, nelle annualità 2024, 2025 e 2026, nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

3. Per gli anni successivi al 2026 la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.